

ELENA PARIOTTI*

Introduzione

Il dibattito intorno alla semantica e alle funzioni assegnabili al concetto di vulnerabilità da qualche decennio risulta sviluppato nell'ambito filosofico e segnatamente filosofico-politico. Risulta invece più recente con riferimento alla sfera giuridica. Con questo fascicolo si prosegue la riflessione intorno alla nozione di vulnerabilità nella sfera giuridica, avviata con il fascicolo n. 2 del 2018, dedicato all'analisi degli usi della vulnerabilità nel ragionamento giuridico.

Quali sono gli usi emergenti della nozione di vulnerabilità riscontrabili in alcuni ambiti giuridici? Qual è lo statuto da assegnare alla vulnerabilità: si tratta di un principio o di una categoria ermeneutica? Qual è il rapporto tra vulnerabilità, da un lato, ed (altri) principi giuridici, segnatamente i principi di autonomia, dignità, egualanza? Quali le implicazioni per istituti e concetti giuridici derivanti dal riconoscimento di una pregnanza giuridica della condizione di vulnerabilità? Quali gradi e condizioni di compatibilità sono ravvisabili tra il riconoscimento di rilevanza normativa alla nozione di vulnerabilità e il linguaggio dei diritti?

Questi alcuni degli interrogativi che il presente fascicolo intende indagare.

Saranno a tal fine considerati semanticamente, statuto e funzioni della vulnerabilità entro ambiti giuridici specifici – il diritto costituzionale, il diritto civile, il diritto internazionale dei diritti umani – nel suo rapporto con categorie – soggetto di diritto, capacità giuridica – e con principi giuridici, quali i principi di autonomia, egualanza, solidarietà, dignità. Viene inoltre indagato l'apporto che alcuni approcci teorici possono fornire al chiarimento dello statuto della vulnerabilità nel diritto e alla comprensione delle implicazioni per la normatività giuridica derivanti dal riferimento ad essa.

Proprio in questa ultima direzione, Piero Marino ritrova, muovendo dalla riflessione habermasiana sull'agire normativo, gli elementi per coniugare la categoria della vulnerabilità in un modo che tenga insieme dimensione teorica e dimensione fattuale, ovvero che consideri «*sia* le trasformazioni della società

* Professoressa ordinaria di Filosofia del diritto presso l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali.

e delle istituzioni politiche contemporanee, sia le esigenze critiche ed erme-neutiche di un diritto in grado di operare attivamente *dentro e attraverso queste ultime*»¹.

Alla vulnerabilità, intesa come condizione ontologica dell'essere umano, particolarmente viva e pregnante nella società del rischio, «in forza di cambiamenti economici, sociali e anche ambientali»², e al modo in cui essa può ritenersi tematizzata entro la Costituzione è dedicato il contributo di Filippo Pizzolato. Esso evidenzia gli aspetti per cui l'impostazione antropologica personalistica della Costituzione italiana caratterizza «la solidarietà in un senso che contiene un'attenzione privilegiata alla vulnerabilità»³ e rinvie nella centralità assegnata alla relazione, nonché nella capacità di tematizzare il nesso tra vulnerabilità e potere, la ragione principale per cui la vulnerabilità non assurge a base per diritti soggettivi, ma costituisce piuttosto una condizione da considerare nell'orientare relazioni e legami istituzionali verso la promozione della persona. La vulnerabilità, come la fragilità, sollecita, nello sguardo della Costituzione e nella sua interpretazione, la solidarietà come «ideale cooperativo della cittadinanza»⁴.

Nell'ambito del diritto privato, con il contributo di Arianna Fusaro, viene indagata la possibilità di estendere il discorso sui vizi della volontà al caso di contratti stipulati da soggetti dotati di capacità giuridica ma che si trovino in condizione di particolare debolezza, fragilità o sofferenza, ad esempio a causa della malattia, dell'età, di forme di dipendenza o timore della controparte o di una terza parte, ma anche a causa del sentimento di fiducia, di subordinazione psicologica, o del rapporto di soggezione di un contraente verso l'altra parte. La riflessione su questo punto tocca la semantica della vulnerabilità, il rapporto tra *fragilità* e *vulnerabilità*, e le possibilità a disposizione del diritto per il riconoscimento della vulnerabilità. Fragilità e vulnerabilità si distinguono, giacché la prima «implica qualcosa che è parte della persona e che deve essere custodito (perché può essere infranto)»⁵, mentre la seconda «ha il suo focus nell'esposizione ad altro da sé, a ciò o a chi può ferire»⁶ e connota ontologicamente l'essere umano. E proprio per questo – parrebbe – la vulnerabilità rileva per il diritto, che è strumento di coordinazione. Ma può il diritto dare spazio a questa condizione? Può, cioè, il diritto considerare elementi che sono al tempo stesso parte della condizione umana eppure tali da richiedere una attenzione specifica alla singola

1. *Infra*, 15.

2. *Infra*, 26.

3. *Infra*, 27.

4. *Infra*, 29.

5. *Infra*, 42.

6. *Infra*, 42.

INTRODUZIONE

soggettività e ai singoli contesti? Come possono categorie giuridiche come quelle di *capacità*, *volontà*, *autonomia* «abbracciare le molteplici sfumature della debolezza umana»⁷? In direzione di questo sforzo, l’analisi considera all’interno del Codice Civile le impostazioni dell’incapacità di agire «meno cristallizzate» [...] «più attente alla valorizzazione della persona e alla sua capacità di discernimento»⁸, ponendole a confronto con alcune risposte rintracciabili in altri ordinamenti, quali l’ordinamento statunitense, inglese, tedesco e francese. Complessivamente, l’emergere della vulnerabilità agli occhi del diritto pare una conseguenza del progressivo abbandono di un’idea astratta di soggetto a favore di una nozione che lasci sempre più spazio alla valorizzazione delle specifiche individualità e all’impatto che su di essa ha la dinamica delle relazioni sociali.

Modalità di emersione e statuto della nozione di vulnerabilità nell’ambito del diritto internazionale dei diritti umani sono al centro del contributo di Francesca Ippolito, nel quale la vulnerabilità viene ricostruita come un principio emergente del diritto internazionale, che affonda le proprie radici nelle «considerazioni elementari di umanità»⁹ proposte dalla Corte internazionale di giustizia come regole fondamentali che debbono essere osservate da tutti gli Stati come principi del diritto internazionale consuetudinario. Gli effetti della vulnerabilità si avvertono sotto il profilo interpretativo, giacché essa agirebbe come ottimizzatore nella determinazione degli obblighi degli Stati.

Il significato attribuito alla nozione di vulnerabilità ed il suo ruolo nel ragionamento giuridico vengono analizzati da Mariavittoria Catanzariti portando lo sguardo alla Corte interamericana dei diritti umani. Emerge dalle sentenze considerate l’uso di una nozione universalistica, non categorizzante, di vulnerabilità, vicina all’accezione ontologica à la Fineman, nonché la tendenza ad una sua tematizzazione congiunta con il riconoscimento del valore della solidarietà umana. L’idea di vulnerabilità parrebbe fungere, in questo contesto, «da dispositivo teorico ed ermeneutico efficace nell’ottica della giustizia riparatrice»¹⁰.

L’uso del concetto di vulnerabilità entro il ragionamento giuridico e il rapporto tra vulnerabilità e autonomia nel momento interpretativo sono utilizzati, nel contributo di Giusy Conza, come chiave di lettura del caso “Cappato”. Quest’ultimo consente di evidenziare come la condizione di vulnerabilità possa derivare dall’assenza di norme ordinamentali in grado di considerare adeguatamente una specifica condizione e ravvisa il nesso fra vulnera-

7. *Infra*, 45.

8. *Infra*, 45.

9. *Infra*, 45.

10. *Infra*, 98.

bilità e dignità nell’essere la prima base di giustificazione della seconda. È perché siamo vulnerabili che meritiamo il rispetto della nostra dignità.

Il rapporto fra vulnerabilità e diritti è analizzato nel contributo di Daniele Ruggiu con riferimento alla giustificazione di schemi di *governance* dell’innovazione tecnologica e a due specifici approcci teorici particolarmente diffusi in questo senso – ecofemminismo ed etica delle virtù. Qui l’intento è quello di riflettere su di un approccio che propugna la sostituzione del linguaggio dei diritti con il linguaggio della cura e dei bisogni e comprendere se il riferimento alla vulnerabilità spinga o meno in tale direzione. L’innovazione tecnologica e le domande di regolazione da essa posta producono una ulteriore forma di vulnerabilità, consistente nell’impossibilità di partecipare ai processi deliberativi sull’innovazione. Osserva l’autore che «[p]er quanto si allarghi la base partecipativa dei processi decisionali, per quanto si invochi una maggiore democratizzazione dei processi di *public engagement*, esistono bisogni che dovrebbero essere considerati a priori e che non hanno la chance di essere rappresentati»¹¹, che i diritti umani sono *in primis* chiamati ad esprimere. Per questo motivo fondamentale – conclude Ruggiu – il paradigma dei diritti non dovrebbe essere abbandonato per tematizzare e affrontare le varie e nuove forme di vulnerabilità.

Una difesa della vulnerabilità nell’accezione ontologica e della sua compatibilità con il linguaggio dei diritti viene sviluppata nel mio contributo attraverso il confronto con alcune pregnanti critiche all’uso di tale idea entro l’attività legislativa e giudiziaria. In base a tali critiche essa favorirebbe una sorta di normalizzazione dell’ingiustizia. La sottolineatura del carattere sociale dell’ontologia alla base dell’idea di vulnerabilità, l’importanza della dimensione relazionale tanto nella concettualizzazione della vulnerabilità quanto nella teorizzazione dei diritti e la qualificazione dello statuto della vulnerabilità nel senso di categoria euristica, e non di principio né di standard, costituiscono i passaggi salienti della complessiva argomentazione costruita nel contributo a favore della vulnerabilità ontologica. Dopo aver escluso per l’idea di vulnerabilità un ruolo fondante rispetto ai diritti (senz’altro nella misura in cui non è un principio, ma anche in ragione del carattere derivato del suo statuto normativo), ci si interroga intorno alla sua compatibilità con le caratteristiche e le finalità del linguaggio dei diritti e si ritrova nella valorizzazione della dimensione relazionale, centrale tanto per i diritti quanto per la vulnerabilità, il tratto che permette di superare una apparente contrapposizione tra logica ascrittiva della vulnerabilità e logica rivendicativa propria dei diritti. A queste condizioni, l’attenzione per la vulnerabilità degli esseri umani, nelle molteplici e mutevole forme e negli specifici gradi di intensità legati ai contesti, può agire come costante dimensione critica e innovativa dentro il linguaggio dei diritti.

11. *Infra*, 151.

INTRODUZIONE

Complessivamente, l'indagine svolta dai contributi contenuti nel presente fascicolo in merito alle sue applicazioni sul terreno giuridico conferma la tenuta di una connotazione della vulnerabilità in senso universalistico-ontologico, quale caratteristica della persona umana, e tale da costituire la base per orientare categorie, principi e funzioni del diritto in un senso che tenga conto della centralità della relazione. L'emergere dei riferimenti alla vulnerabilità nel diritto si conferma, pertanto, alla base di una spinta verso la revisione di numerose nozioni-chiave, in vista di un loro adattamento alla lettura dei contesti. La riflessione in questo senso, orientata dai risultati raccolti nel presente fascicolo, potrà certamente proseguire, in una successiva occasione, con riferimento ad ulteriori ambiti e questioni.

